

ALLEGATO "B" AL N.17723 DI RACC.

## STATUTO

### TITOLO I

#### Denominazione, oggetto, sede e durata

##### Art. 1 - Denominazione

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 della Legge 448 del 2001, comma 9, è costituita una società per azioni, sotto la denominazione: "Società del patrimonio per la mobilità veneziana S.p.A.".

##### Art. 2 - Oggetto

Le attività che costituiscono l'oggetto sociale della Società sono:

A) la gestione e lo sviluppo del patrimonio e di ogni struttura, mobile o immobile, impianto, infrastruttura o altra dotazione patrimoniale, destinata ad essere utilizzata per:

- l'esercizio di qualsiasi tipo di servizio di trasporto pubblico locale, interregionale ed internazionale, pubblico o privato, su gomma, ferro o via acqua;
- l'esercizio di ogni altro servizio connesso e dipendente dalla mobilità delle persone e delle cose, quali i servizi di parcheggio e sosta di veicoli in genere, i servizi inerenti i sistemi di interscambio e le strutture attinenti l'intermodalità;
- l'esercizio di attività connesse alle precedenti quali, ad esempio, posti di ristoro e centri commerciali nelle stazioni viaggiatori e simili.

La gestione deve essere intesa come l'acquisizione sotto qualsiasi forma, la rivendita, permuta, locazione, concessione d'uso, locazione finanziaria, comodato, ecc. di beni che possano costituire reti, impianti, dotazioni, strutture ed infrastrutture come sopra finalizzate.

B) Attività di progettazione, per mezzo di soggetti abilitati, realizzazione, messa in servizio di sistemi di trasporto rapido di massa (tranvie, linee metropolitane, sistemi automatizzati di trasporto, ecc.) e di infrastrutture legate alla mobilità;

C) La programmazione ed attuazione di investimenti strutturali ed infrastrutturali mirati a soddisfare il relativo fabbisogno della società di gestione del trasporto pubblico locale così come dalla stessa individuato, necessario per dare attuazione ai nuovi piani di sviluppo del trasporto pubblico, nonché il relativo reperimento delle necessarie risorse finanziarie.

La Società potrà inoltre svolgere tutte le attività di acquisto, di vendita, di gestione economica e di Amministrazione di terreni e di beni immobili sia rustici, sia urbani che industriali. A tal fine potrà commettere a terzi la costruzione di immobili per conto proprio e altrui. Potrà inoltre, sia per conto proprio o di terzi, eseguire lavori di costruzione di edifici civili, industriali e commerciali anche prefabbricati, ristrutturare ed eseguire manutenzione su edifici e fabbricati in genere.

La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi ed alle attività di cui al presente articolo, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati ed alle attività svolte.



La Società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi ed attività assunti o assumibili ai sensi del presente articolo ivi comprese le attività di progettazione, di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili a propri fini.

La Società può assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi, associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi oggetto e/o finalità eguali, simili, complementari, accessorie, strumentali o affini ai propri, nonché costituire e/o liquidare i soggetti predetti.

La Società può compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

La Società potrà ottenere prestiti dai soci sia fruttiferi che infruttiferi di interessi secondo quanto consentito dalla normativa vigente.

La Società può operare sia in Italia sia all'estero.

La Società può assumere o conferire appalti e subappalti, assumere e conferire agenzie e rappresentanze per i beni e servizi oggetto della propria attività.

La Società è tenuta a realizzare oltre l'80% del fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

### **Art. 3 - Sede**

La Società ha sede legale in Venezia.

Potranno essere istituite e soppresse sedi secondarie, filiali, sezioni e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

### **Art. 4 - Domicilio dei Soci**

Il domicilio legale degli azionisti, per ogni rapporto con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

### **Art. 5 - Durata**

La durata della Società è fissata sino al 31.12.2049 (trentuno dicembre duemilaquarantanove) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti, secondo le norme di Legge.

## **TITOLO II**

### **Capitale sociale/Azioni**

#### **Art. 6 - Capitale sociale**

Il Capitale Sociale è fissato in Euro 39.811.334,00 (trentanovemilioniottocentoundicimilatrecentotrentaquattro/00) ed è diviso in n. 537.991 (cinquecentotrentasettemilanovecentonovantuno) azioni ordinarie, ciascuna di Euro 74,00 (settantaquattro/00).

#### **Art. 7 - Partecipazione pubblica, trasferimento di azioni e diritto di prelazione**

Il trasferimento di azioni potrà avvenire solo a favore di Enti Locali e società a capitale detenuto in via totalitaria ed esclusiva da Enti Locali Soci. Nel caso di cessione di azioni a non soci, gli azionisti hanno diritto di prelazione a parità di condizioni.

Gli azionisti che intendono trasferire titoli azionari dovranno darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, o all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nome dell'acquirente e le condizioni di vendita, nelle quali il prezzo dovrà essere espresso in denaro.

L'Organo Amministrativo dovrà, entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della lettera, dare comunicazione dell'offerta agli altri azionisti per iscritto mediante raccomandata A.R.; con la stessa comunicazione dovrà essere fissato un termine di 30 (trenta) giorni per esercitare il diritto di prelazione, tale termine decorrerà dal momento del ricevimento da parte degli azionisti delle comunicazioni spedite dall'Organo Amministrativo.

Gli azionisti che intendono esercitare il diritto di prelazione dovranno comunicare la propria decisione nel termine di 30 (trenta) giorni dal momento del ricevimento delle comunicazioni spedite da parte dell'Organo Amministrativo, a mezzo Raccomandata A.R. indirizzate all'Organo Amministrativo ed al cedente.

Gli azionisti che intendono avvalersi della prelazione dovranno precisare se e quante azioni in più intendono acquistare in caso di rinuncia degli altri azionisti aventi diritto alla prelazione.

Qualora il numero delle azioni per le quali è stata esercitata la prelazione sia inferiore a quello dell'offerta, questa si intenderà rinunciata per la totalità e l'offerente sarà libero di cedere le proprie azioni a terzi.

Per le comunicazioni da effettuarsi tramite Raccomandata A.R. entro i termini sopra citati, fa fede agli effetti del rispetto della data di invio, la data risultante dal timbro postale.

#### **Art. 8 - Clausola di gradimento**

Il trasferimento di azioni è comunque subordinato all'ottenimento del gradimento dell'Assemblea dei Soci, previo accertamento in capo all'acquirente di una consolidata capacità economico finanziaria da valutarsi sulla base di dati oggettivi, quali:

- a) Assenza di stato di insolvenza, di perdite di bilancio in tutti i tre esercizi precedenti il trasferimento, di procedure esecutive concorsuali e fallimentari;
- b) Rilascio di attestazioni di affidabilità da parte di primari istituti di credito;
- c) Assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del decreto legislativo n° 163/2006 in capo all'acquirente, ai legali rappresentanti, amministratori o dirigenti.

Il gradimento si intende concesso qualora non sia pervenuto riscontro scritto entro 30 giorni dalla comunicazione di vendita, inviata con lettera raccomandata A.R., ai sensi dell'articolo che precede.

Il diniego di gradimento deve essere motivato.

#### **Art. 9 - Obbligazioni**



L'Assemblea può, a norma di legge, istituire categorie di azioni aventi diritti diversi, nonché deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili stabilendo con l'occasione la disciplina che le regola.

### **TITOLO III**

#### **Organi della Società**

##### **Art. 10 – Organi**

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo Amministrativo;
- c) il Collegio Sindacale;
- d) il revisore o la società di revisione legale.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività o trattamenti di fine mandato,

È fatto inoltre divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

### **TITOLO IV**

#### **Assemblea dei Soci**

##### **Art. 11 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta l'universalità dei soci; le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, fatta salva la possibilità di recesso dei soci assenti o dissenzienti nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata anche in luoghi diversi dalla sede sociale purché siti nel territorio dell'Unione Europea.

L'Assemblea potrà regolarmente svolgersi anche in audioconferenza e/o audiovideoconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di: (I) accertare l'identità personale e la legittimazione degli intervenuti, (II) regolare lo svolgimento dell'adunanza, (III) constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di poter consultare, ricevere e scambiarsi documenti attinenti gli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire; in ogni caso, la riunione sarà ritenuta svolta in quel luogo in cui saranno presenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

#### **Art. 12 - Convocazione**

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata dall'Organo Amministrativo mediante avviso comunicato ai soci, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea quali PEC, posta elettronica, fax, raccomandata A.R..

In mancanza delle formalità l'Assemblea è regolarmente costituita in presenza delle condizioni di cui all'art. 2366 c.c., commi 4 e 5.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni o, nei casi previsti dalla legge come nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e per particolari esigenze riferite alla struttura ed oggetto della società, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico egli deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno due volte all'anno, al fine di informare i soci:

- sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue eventuali società controllate e collegate;

- su ogni ulteriore materia eventualmente indicata dall'assemblea dei soci.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno.

#### **Art. 13 - Intervento in Assemblea e voto**

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti aventi diritto di voto.

Ogni azionista ha diritto ad un voto per ciascuna azione avente diritto di voto.

Gli azionisti possono farsi rappresentare nell'Assemblea anche da non soci.

La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche mediante semplice delegazione.

Nel caso di emissione di azioni privilegiate, o di attribuzione di azioni di godimento, l'Assemblea dei soci che le delibererà potrà limitare l'esercizio del diritto di voto da parte dei titolari delle rispettive azioni.

#### **Art. 14 - Presidenza**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, o dall'Amministratore Unico.

In caso di assenza o di impedimento dei soggetti di cui al primo comma, o di chi ne fa le veci, i presenti eleggono il proprio Presidente a maggioranza semplice del capitale presente.

Nello stesso modo verrà nominato un segretario, anche non Socio, a meno che il verbale sia o debba essere redatto, ai sensi di Legge, da un Notaio.



Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto dei presenti a partecipare all'Assemblea, nonché la validità della costituzione dell'Assemblea.

#### **Art. 15 - Assemblea ordinaria – Compiti – Quorum costitutivi e deliberativi**

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2364 c.c., nonché:

- > sulla determinazione del numero dei componenti dell'Organo Amministrativo oltre che sulla nomina degli Amministratori e sui relativi compensi;
- > sulla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, ove istituito, e sul relativo compenso;
- > sulla relazione previsionale e programmatica annuale contenente la definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento elaborata dall'Organo Amministrativo;
- > sugli indirizzi generali concernenti le strategie e le politiche economiche e finanziarie e di sviluppo della Società, ferme restando le competenze dell'Organo Amministrativo;
- > sull'approvazione del bilancio e la ripartizione degli utili;
- > sulla definizione dei piani finanziari e dei programmi di investimento aziendali;
- > sulla definizione della macrostruttura organizzativa aziendale;
- > sulla prestazione di garanzie per mutui contratti dalla società e dalle società da essa partecipate;
- > sulla costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- > sulla compravendita di beni mobili e immobili o sul compimento di atti di disposizione di diritti reali su immobili per importi superiori ad 1.500.000 di euro;
- > sulla vendita o affitto dell'azienda o di rami di azienda;
- > sull'acquisizione ed alienazione di partecipazioni, costituzione di società controllate e/o partecipate e dismissione di partecipazione in essere;
- > su eventuali operazioni straordinarie, incluse trasformazioni, fusioni, scissioni riguardanti la Società e società dalla stessa controllate o partecipate;
- > sul rilascio di fidejussioni, pegni e/o altre garanzie reali superiori ad € 1.500.000,00;
- > sul compimento di operazioni di investimento di natura straordinaria per importi superiori ad € 1.000.000,00 per singola operazione;
- > sul compimento di operazioni di finanziamento passivo per importi superiori ad € 1.500.000,00 per singola operazione;
- > sul conferimento di deleghe e/o poteri ,diversi da quelli riferiti ad un singolo atto, ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione o a dirigenti, cui siano conferiti poteri di rappresentanza e di coordinamento;

- > sulla nomina e/o designazione degli amministratori e dei sindaci delle società controllate da Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A.;
- > sulla determinazione del voto che il legale rappresentante di Società del Patrimonio per la Mobilità Veneziana S.p.A. dovrà esprimere in seno alle assemblee, nell'ambito delle previsioni dei rispettivi statuti delle società controllate sulle seguenti materie:
  - modifiche dello statuto;
  - operazioni societarie;
  - approvazione del bilancio;
  - nomina e determinazione del compenso spettante agli amministratori;
  - approvazione e revisione sostanziale del budget.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima.

Essa delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 51% del capitale sociale presente, escluse dal computo le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto nell'Assemblea medesima.

I predetti quorum costitutivi e deliberativi devono essere osservati in prima convocazione. Per la seconda convocazione si osservano le norme vigenti.

Su proposta del Presidente, l'Assemblea decide le modalità di elezione alle cariche sociali.

#### **Art. 16 - Assemblea straordinaria – Compiti – Quorum costitutivi e deliberativi**

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie di cui all'art. 2365 codice civile.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, delibera validamente col voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 66% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima.

In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima.


Si applicano, per il resto, le disposizioni del codice civile in materia.

### **TITOLO V**

#### **Amministrazione e rappresentanza**

#### **Art. 17 - Organo amministrativo**

La Società è amministrata da un Amministratore Unico o, nei soli casi consentiti dalla legge al momento della nomina, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri.



Nei casi in cui sia consentita la composizione collegiale dell'Organo Amministrativo, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto di criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120 in materia di equilibrio di genere.

La nomina degli Amministratori (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) spetta all'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria, a ogni rinnovo dell'Organo Amministrativo, stabilisce il numero degli Amministratori da nominarsi.

L'Organo Amministrativo dura in carica fino al giorno della presentazione all'Assemblea del bilancio annuale del terzo esercizio sociale della loro Amministrazione, fatta salva la possibilità di eleggerlo per un minor tempo.

Gli Amministratori possono anche non essere Soci.

Se nel corso dell'esercizio venisse a mancare uno o più amministratori, si procederà a norma dell'art. 2386 c.c..

#### **Art. 18 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione ove istituito, se l'Assemblea non abbia ritenuto di provvedere, elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente, al solo fine di individuare un sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi, che durano in carica per il periodo di durata del Consiglio.

Nomina inoltre il segretario, che può anche non essere Amministratore.

In caso di assenza o impedimento del Presidente e, se nominato, del Vice-Presidente, assume le funzioni di Presidente l'Amministratore più anziano di età; in assenza del segretario il Consiglio designa volta per volta chi deve farne le veci.

Il Consiglio di Amministrazione ove istituito, si riunisce tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta al Presidente, con specifica indicazione degli oggetti da portare all'ordine del giorno, o da almeno tre Amministratori su cinque o due su tre, o dal Collegio Sindacale.

Il Presidente deve procedere alla convocazione almeno tre giorni prima rispetto la data stabilita per la riunione.

Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio devono essere indirizzati a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci effettivi, con lettera raccomandata A.R. ovvero mediante fax ovvero con telegramma, ovvero via posta elettronica e contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare. Nel caso di convocazione del Consiglio mediante fax, posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo allo scopo, gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

In caso di motivata urgenza, gli avvisi possono essere recapitati a mezzo di personale della Società, o spediti mediante fax, posta elettronica certificata o telegramma, sino al giorno precedente la riunione.



Le sedute convocate senza il rispetto delle predette formalità sono valide se sono presenti tutti i consiglieri e tutti i Sindaci effettivi. In tal caso, a richiesta anche di un solo consigliere di amministrazione, la trattazione di uno o più argomenti all'ordine del giorno deve essere rinviata alla seduta successiva.

La trattazione di argomenti non inclusi nell'ordine del giorno è ammessa se sono presenti e consenzienti tutti i consiglieri.

Le sedute del Consiglio potranno svolgersi anche in audioconferenza – audiovideoconferenza, purché ricorrano le condizioni di cui all'art. 19.

#### **Art. 19 - Quorum costitutivi del Consiglio di Amministrazione**

Le sedute del Consiglio di Amministrazione, ove istituito, sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica. Per la validità delle sedute a cui è presente solo la metà più uno dei componenti, è necessaria la presenza del Presidente.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, ove istituito, è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica; esse sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di parità di voti, ha la prevalenza la decisione cui accede il Presidente.

#### **Art. 20 - Verbali del Consiglio di Amministrazione**

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio ove istituito, sono trascritti in uno speciale registro e dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario.

Nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore Unico le sue determinazioni sulle materie di cui al successivo art. 21 e su quelle ulteriori eventualmente indicate dall'Assemblea dei Soci risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dall'Amministratore e da un Segretario all'uopo incaricato. Tale libro è da intendere quale libro sociale.

#### **Art. 21 - Compiti dell'Organo Amministrativo - deleghe**


L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale. In particolare, gli sono riconosciute tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in via esclusiva all'Assemblea dei soci.

Nei limiti stabiliti dall'art. 2381 c.c., il Consiglio di Amministrazione, ove istituito, può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri esclusivamente ad uno solo dei suoi membri, previa autorizzazione dell'Assemblea dei soci, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, direttori e procuratori, determinandone i poteri. In tal caso, l'Organo Amministrativo può stabilire particolari compensi o remunerazioni, sia all'atto del conferimento dell'incarico sia successivamente, sentito però in ogni caso il parere del Collegio Sindacale.

#### **Art. 22 - Presidente del Consiglio di Amministrazione**

Qualora sia istituito il Consiglio di Amministrazione, il Presidente può essere eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo ed è rieleggibile.



Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute.

#### **Art. 23 - Rappresentanza**

La rappresentanza della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, con la relativa firma sociale, spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione ove istituito o, in caso di assenza o impedimento, al Vice Presidente.

La rappresentanza può essere devoluta all'eventuale Amministratore Delegato e/o agli eventuali Direttori e Procuratori nell'ambito delle funzioni e dei compiti loro attribuiti.

### **TITOLO VI**

#### **Organi di Controllo**

#### **Art. 24 – Collegio sindacale**

L'Assemblea ordinaria nomina il Collegio Sindacale composto di un Presidente, di due Sindaci effettivi e di due supplenti e determina la retribuzione dei Sindaci effettivi. I Sindaci, per tutta la durata della loro carica debbono possedere i requisiti di cui all'art. 2397 e 2399 c.c. e agli stessi spettano i compiti di cui all'art. 2403 c.c.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Nella scelta dei componenti si applica quanto previsto dall'art. 2397, secondo comma, c.c.

#### **Art. 25 – Revisore legale**

La revisione legale dei conti della società (art. 2409 bis c.c.) non può essere affidata al Collegio Sindacale.

L'Assemblea conferisce l'incarico per la revisione legale dei conti di cui all'art. 2409 bis c.c. e di cui al D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 ad un revisore legale o ad una società di revisione e ne determina il relativo compenso.

### **TITOLO VII**

#### **Bilancio ed utili**

#### **Art. 26 – Esercizio sociale - Bilancio**

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procederà alla formazione del bilancio di esercizio sociale composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, e se previsto alla stesura della Relazione sulla gestione.

#### **Art. 27 – Ripartizione degli utili**

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono ripartiti come segue:

a) una somma non inferiore al 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino a che non sia raggiunto il quinto del capitale sociale;

b) il residuo ai soci, in proporzione alle quote di capitale sociale possedute, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea in sede di approvazione di bilancio cui tali utili si riferiscono.

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato nel termine che sarà fissato dall'Assemblea presso la sede sociale o presso quegli Istituti di Credito che saranno determinati dall'Assemblea stessa.

I dividendi non riscossi entro il termine di cinque anni dalla loro esigibilità saranno prescritti a favore della Società.

## **TITOLO VIII**

### **Scioglimento e liquidazione**

#### **Art. 28 - Scioglimento e liquidazione**

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

## **TITOLO IX**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 29 – Norma di rinvio**


Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

F.to Flavio Zanchettin

F.to dott. ALBERTO GASPAROTTI Notaio - L.S.

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia, per gli usi consentiti dalla legge, a richiesta della parte interessata.

Mestre, 11 gennaio 2017.

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Alfredo', is written over a circular official stamp. The stamp features a central emblem and the name 'ALDO MOISE' at the top.